Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n.487 del 6 dicembre 2023.

“Legge regionale 8 maggio 2019, n. 6 – Art. 14, comma 5 – Modalità per la tenuta, la revisione, termini e modalità per la presentazione delle domande di iscrizione e modalità di cancellazione dal Registro regionale delle associazioni giovanili”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTA la legge regionale 8 maggio 2019, n. 6, e successive modifiche e integrazioni, recante: “Norme in materia di politiche giovanili. Istituzione del Forum regionale dei giovani e dell'Osservatorio regionale delle politiche giovanili” con particolare riguardo all'articolo 14, comma 5, rubricato 'Registro regionale delle associazioni giovanili';

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni, recante: “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, e successive modifiche e integrazioni, recante: “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

funzionalità dell'azione amministrativa";

VISTA la nota prot. n. 7302/Gab del 24 novembre 2023 e relativi atti acclusi, con la quale l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro trasmette, per le determinazioni della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale n.6/2019, il documento predisposto dal Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, giusta nota prot. n. 44385 del 25 ottobre 2023, contenente le modalità per la tenuta/revisione del Registro regionale delle associazioni giovanili, termini e modalità per la presentazione delle domande di iscrizione, modalità di cancellazione dal suddetto Registro;

CONSIDERATO che, nella nota dipartimentale prot. n. 44385/2023, il Dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali rappresenta che: con la legge regionale n.6/2019 è stata disciplinata l'attività di indirizzo e programmazione della Regione Siciliana in materia di politiche giovanili, nel rispetto delle disposizioni europee contenute nel Libro bianco della Commissione europea "Un nuovo impulso per la gioventù europea" e nella Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale, come enunciato agli articoli 1 e 2 della citata legge regionale; è stato, pertanto, predisposto il documento recante 'Modalità per la tenuta/revisione, termini e modalità per la presentazione delle domande di iscrizione/modalità di cancellazione dal registro regionale delle associazioni giovanili, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 8 maggio 2019, n.6';

RITENUTO di approvare la superiore proposta;

SU proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di approvare il documento recante 'Modalità per la tenuta/revisione, termini e modalità per la presentazione delle domande di iscrizione/modalità di cancellazione dal registro regionale delle associazioni

giovanili, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 8 maggio 2019, n.6', in conformità alla nota dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro prot. n. 7302 del 24 novembre 2023 e relativi atti acclusi, costituenti allegato alla presente deliberazione.

Il Segretario	Il Presidente
BUONISI	SCHIFANI

MGC

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato regionale della Famiglia,

delle Politiche Sociali e del Lavoro

L'ASSESSORE

Prot. 7302/GAB Palermo, l¼24/11/2023

Oggetto: Legge regionale 8 maggio 2019, n. 6 `Norme in materia di politiche giovanili. Istituzione del Forum regionale dei giovani e dell'Osservatorio regionale delle politiche giovanili_, art. 14 comma 5 ¯ Modalit¯ per la tenuta/revisione, termini e modalit¯ per la presentazione delle domande di iscrizione/modalit¯ di cancellazione dal Registro regionale delle associazioni giovanili - Apprezzamento

All'On.le Presidente della Regione Siciliana
presidente@certmail.regione.sicilia.it

All'Ufficio della Segreteria di Giunta
segreteria.giunta@certmail.regione.sicilia.it

Alla Segreteria Generale
Segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it

E p.c. Dirigente Generale
Dipartimento regionale della Famiglia
e delle Politiche Sociali
dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it

Si sottopone, per l'apprezzamento in Giunta, ai sensi dell'art. 14, comma 5 legge regionale 8 maggio 2019, n. 6, il documento contenente le modalit¯ per la tenuta/revisione, termini e modalit¯ per la presentazione delle domande di iscrizione/modalit¯ di cancellazione dal Registro regionale delle associazioni giovanili, allegato alla nota prot. 44385 del 25/10/2023 predisposta dal Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali.

L'ASSESSORE
On. Nunzia Albano

Documento firmato da:
NUNZIA ALBANO
24.11.2023 13:23:18 UTC

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO 8 ***"Politiche della famiglia e giovanili"***

dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it

Prot. n. 44385 ..... PALERMO 25/10/2023 ....

OGGETTO: Legge Regionale 8 maggio 2019, n. 6 " Norme in materia di politiche giovanili. Istituzione del Forum regionale dei giovani e dell'Osservatorio regionale delle politiche giovanili", art. art.14 comma 5 - Modalità per la tenuta/ revisione, termini e modalità per la presentazione delle domande di iscrizione/ modalità di cancellazione dal Registro regionale delle associazioni giovanili.

All' Assessore regionale per la Famiglia
le Politiche sociali e il Lavoro
S E D E

Come è noto con la Legge Regionale L.R. 8 maggio 2019, n. 6 *" Norme in materia di politiche giovanili. Istituzione del Forum regionale dei giovani e dell'Osservatorio regionale delle politiche giovanili"*, pubblicata sulla G.U.R.S. (p.I) n. 22 del 17 maggio 2019 , è stata disciplinata la attività di indirizzo e programmazione della Regione Siciliana in materia di politiche giovanili nel rispetto delle disposizioni europee contenute nel Libro bianco della Commissione europea "Un nuovo impulso per la gioventù europea" e nella Carta europea", così come enunciato agli articoli 1 e 2.

L'art. 3 della citata legge regionale specifica che sono soggetti destinatari degli interventi in essa previsti i giovani in forma singola ed associata e i gruppi informali di giovani di età compresa tra i quattordici ed i trentacinque anni, residenti o aventi dimora nel territorio regionale

Ai sensi dell'art. art.14 comma 5 della legge, " *le modalità per la tenuta del Registro regionale, la revisione, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di iscrizione e le modalità di cancellazione delle associazioni giovanili sono disciplinate con delibera dalla Giunta regionale, su proposta del Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro"*.

Si rimette pertanto, il seguente allegato, recante :

“ Modalità per la tenuta/ revisione, termini e modalità per la presentazione delle domande di iscrizione/ modalità di cancellazione dal Registro regionale delle associazioni giovanili ai sensi dell’rt. 14, comma 5 della legge regionale 8 maggio 2019, n. 6” affinché, ove la S.V. lo condivida, possa essere inoltrato alla Giunta di Governo per il necessario apprezzamento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Daniela Di Rosa

DANIELA DI ROSA

Firmato digitalmente da DANIELA DI ROSA
Data: 2023.10.25 10:14:14 +02'00'

IL DIRIGENTE GENERALE

Maria Letizia Di Liberti

Documento firmato da:
MARIA LETIZIA DI LIBERTI
25.10.2023 10:34:19 UTC

Determinazioni dell’On.Assessore

Si condivide la proposta

_____

Documento firmato da:
NUNZIA ALBANO
27.10.2023 10:58:09 UTC

Allegato alla nota prot. n. del

Modalità per la tenuta/ revisione, termini e modalità per la presentazione delle domande di iscrizione/ modalità di cancellazione dal Registro regionale delle associazioni giovanili ai sensi dell'art. 14, comma 5 della legge regionale 8 maggio 2019, n. 6

1. Iscrizione al Registro

1.1 Requisiti

Le Associazioni che intendono iscriversi al Registro Regionale delle associazioni giovanili dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 14, comma 3, della legge regionale 6/2019, di seguito elencati:

a) lo statuto in cui risulta che le attività svolte sono coerenti con le aree di interesse delle politiche giovanili previste dalla vigente normativa;

b) la consistenza associativa costituita almeno per 1'80 per cento da giovani di età non inferiore ai quattordici e fino a trentacinque anni (trentasei non compiuti);

c) le associazioni costituite da almeno quattro anni e in possesso della documentata attività prevista dalla lettera a);

d) la presenza territoriale dimostrabile o con proprie sedi in aree provinciali per le associazioni a carattere regionale o attraverso una percentuale degli associati residenti superiore al 50 per cento in più di quattro liberi Consorzi comunali o Citta metropolitane;

e) l'assenza dello scopo di lucro.

I requisiti di cui sopra devono essere mantenuti continuativamente per tutto il periodo di iscrizione al Registro.

Non è ammessa l'iscrizione al Registro di partiti politici e associazioni professionali e di categoria .

1.2 Istanza e successive comunicazioni

L'istanza di iscrizione al Registro, sottoscritta digitalmente dal Rappresentante dell'Associazione e corredata dalla documentazione, di cui al seguente punto 1.3, dovrà pervenire al Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali mediante Pec all'indirizzo dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it .

1.3 Documentazione da allegare all'istanza

L'istanza, deve essere corredata di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'Art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art.14, comma 3 della legge regionale. A tale dichiarazione deve essere allegata, quale parte integrante, la seguente documentazione:

1. Atto costitutivo e statuto, atto pubblico o scrittura privata autenticata e/o registrata, da cui si evinca che l'Associazione non ha scopo di lucro e che è vietata la distribuzione degli utili;
2. Elenco nominativo delle persone fisiche associate, con diritto di voto, completo di codice fiscale e copia del documento di identità, sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona munita di delega e poteri di firma ;

3. Elenco nominativo delle persone fisiche componenti l'organo direttivo, con diritto di voto, completo di codice fiscale, documento di identità, carica ricoperta e data di scadenza del mandato, sottoscritta dal legale rappresentante ;
4. Libro dei soci oppure dichiarazione di atto notorio,sottoscritta dal legale rappresentante, da cui si evinca che l'Associazione è costituita almeno per 1'80% da giovani di eta non inferiore ai quattordici e fino a trentacinque anni (trentasei non compiuti);
5. Relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, sull'attività svolta nei quattro anni precedenti la domanda di iscrizione al registro, coerente con le aree di interesse delle politiche giovanili previste dalla legge regionale. Per ogni attività dovranno essere indicate le informazioni relative a: settore, ambito territoriale, beneficiari, prestazioni, enti pubblici e privati coinvolti, tempistica, risultati raggiunti. Potranno essere allegati alla relazione le dichiarazioni di enti pubblici e privati sull'attività svolta;
6. Titolo di proprietà/possesso di almeno una sede presente nella Regione Siciliana o in alternativa una dichiarazione di atto notorio, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, da cui si evinca che almeno il 50% degli associati è residente nella Regione Siciliana;
7. Dichiarazione di atto notorio, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, ove il legale rappresentante attesti di non aver subito alcuna condanna passata in giudicato, in relazione all'attività dell'Associazione ;
8. Documento di identità in corso di validità.

La mancata allegazione della dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1.3, costituisce motivo di rigetto dell'istanza di iscrizione.

1.4 Procedimento di iscrizione

L'iscrizione al Registro è disposta con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e Politiche sociali, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti.

Il termine di 60 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione documenti e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione di documentazione dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena decadenza della domanda stessa.

Il provvedimento finale, di iscrizione o di rigetto dell'istanza, verrà notificato all'Associazione richiedente.

1.5 Decorrenza ed efficacia dell'iscrizione

La decorrenza dell'iscrizione al Registro coincide con la data del decreto dirigenziale di iscrizione di cui al punto 1.4. Il possesso continuativo dei requisiti di cui al punto 1.1 è condizione necessaria per il mantenimento dell'iscrizione al Registro.

L'iscrizione nel Registro è condizione necessaria, ma non sufficiente, per stipulare convenzioni con la Regione Siciliana. In tal senso si richiama la normativa del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

E' ammessa la contemporanea iscrizione ad altri Registri Regionali.

2. Modalita' di comunicazione

2.1. Tutte le comunicazioni relative al procedimento, così come l'istanza di iscrizione al Registro, devono essere inviate dalle associazioni mediante posta elettronica certificata all'indirizzo dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it.

3. Obblighi derivanti dall'iscrizione.

3.1 Le associazioni iscritte nel Registro sono tenute alla gestione del Libro soci nel quale viene riportato l'elenco aggiornato dei soci, completo di cognome, nome, data di nascita, data di iscrizione ed eventuale data di uscita dall'Associazione. Le Associazioni iscritte al Registro sono tenute a comunicare al Dipartimento Regionale della Famiglia e Politiche Sociali :

a) tutte le modifiche riguardanti i requisiti di cui all'art.14,comma 3 della legge entro 15 giorni dal verificarsi delle modifiche stesse;

b) il trasferimento della sede;

*c)*le variazioni del rappresentante legale e delle persone che ricoprono cariche associative.

Sono escluse da tale obbligo le modifiche relative all'elenco soci, qualora le stesse non comportino la perdita del requisiti di cui all'art. 14,comma 3 , lett. *b)* della legge .

3.2 Nel caso in cui le modifiche intervenute comportino la perdita dei requisiti di cui all'art. 14,comma 3 della legge, l'Amministrazione disporrà la cancellazione dal Registro ai sensi del successivo punto 4.

4. Cancellazione dal Registro

4.1 Cause di cancellazione

La cancellazione dal Registro avverrà nei seguenti casi:

- in caso di perdita anche di uno dei requisiti previsti dall'art. 14, comma 3, della legge, elencati al punto 1.1 del presente documento;

- in caso di inosservanza del termine di cui al punto 3.1, lett. *a);*

- in caso di richiesta da parte dell'Associazione.

4.2 Modalità di cancellazione

La cancellazione dal Registro è disposta con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e Politiche sociali, entro 30 giorni:

- dall'accertamento della perdita dei requisiti elencati al punto 1.1 del presente documento;
- dall'accertamento dell'inosservanza del termine di cui al punto 3.1, lett. *a);*
- dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Associazione.

Il provvedimento di cancellazione sarà notificato all'Associazione.

La cancellazione non viene disposta qualora l'Associazione abbia provveduto al ripristino dei requisiti elencati al punto 1.1 del presente documento entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificata la perdita dei requisiti stessi.

5. Tenuta, pubblicità e aggiornamento del Registro

5.1. Tenuta e pubblicità

L'elenco delle associazioni iscritte al Registro è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale della Famiglia e Politiche sociali/sezione Albi e Registri (Link).

5.2 Aggiornamento
Il Registro si aggiorna due volte all'anno, entro il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno.

6. Ispezioni e controlli
Il Dipartimento regionale della Famiglia e Politiche sociali, può effettuare ispezioni e controlli, ai sensi dell'Art. 7, comma 1, lettera b) della legge regionale 21 maggio 2019 n. 7.

7. Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente documento, si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 21 maggio 2019 n. 7.

8. Entrata in vigore
Le presenti "*Modalità per la tenuta/ revisione, termini e modalità per la presentazione delle domande di iscrizione/ modalità di cancellazione dal Registro regionale delle associazioni giovanili ai sensi dell'art. 14, comma 5 della legge regionale 8 maggio 2019, n. 6",* entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.R.S., anche per estratto, del relativo atto di approvazione.